



# **COSTITUZIONE ITALIANA**

**«L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.»**

*Umberto Terracini*

Un patto di amicizia e di fraternità. Questo era per Umberto Terracini - uno dei tre che con De Gasperi e De Nicola la firmò - la Costituzione. Queste parole usò nel 1947 per presentare il testo più importante del nostro ordinamento giuridico al popolo italiano. Era un'epoca quella, in cui a emigrare eravamo noi. Andavamo negli Stati Uniti, in Germania, in Canada. Adesso, a distanza di tanti anni, con tante persone che ogni giorno arrivano nel nostro paese da molte parti del mondo per viverci e adattarsi, mi pare che l'invito al patto sia ancora valido ed efficace.

Amicizia e fraternità. L'invito di Terracini a stringersi la mano, a diventare fratelli l'uno all'altro, era rivolto a un paese e a un popolo che uscivano dalla guerra civile. Le due parole invitano alla pace, al civile confronto. Che cos'è infatti l'amicizia, se non un rapporto in cui due o più uomini e donne, si incontrano, si conoscono, si influenzano, si trasformano reciprocamente, cercando di non imporre mai la propria visione con la forza? Che cos'è la fraternità se non un modo di ricercare ogni giorno, magari con fatica, la pacifica convivenza?

Occorre tenere presente il contesto in cui la Costituzione fu varata. L'Italia era, subito dopo il fascismo e la guerra, un paese profondamente diviso, un paese solcato da lacerazioni profonde, contrasti accesi, misoginie, contrapposizioni frontali per diversità di storia, di geografia, di classi, di culture. C'era da rimediare a situazioni di miseria, di conflitto, di sopraffazione, di sfruttamento e di violenza. C'era bisogno di libertà, di uguaglianza, di pace. Per questo la nostra Costituzione assegna - nell'articolo 3 - alla Repubblica il compito di rimuovere, togliere, eliminare, tutti quegli ostacoli economici e sociali che possono impedire l'uguaglianza dei cittadini. Perché senza uguaglianza non può esserci libertà. Così come non può esserci, senza di essa, pieno sviluppo della persona umana e neanche l'effettiva partecipazione di tutti, uomini e donne, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Un'altra cosa mi piace ricordare del discorso di Terracini. Il destino della nostra Costituzione è affidato, lui dice, al popolo italiano. Lui, il popolo ne deve essere il realizzatore. Il realizzatore e il custode. Che cosa vuol dire realizzatore? Qualcuno che trasforma in pratica di vita, concretezza di gesti, di sentimenti, di aspirazioni, di bisogni, un testo scritto. Una legge, anche la migliore, non vive se non diventa pratica comune di uomini e di donne. Siamo noi, gli uomini e le donne che vivono oggi in Italia, italiani e immigrati, a dover vigilare perché nessun conflitto possa, come è stato negli anni del fascismo e della guerra, tornare. Siamo noi che dobbiamo stare attenti perché i razzismi, gli sfruttamenti e le sopraffazioni non si ripresentino, o siano eliminati laddove purtroppo sussistano. Chi ha scelto di vivere in Italia ha il dovere di mediare perché le leggi si adattino alla realtà che cambia. Quella che abbiamo davanti noi oggi è una realtà di frammentazione, di solitudine, di complessità sociale, di cambiamento veloce e continuo. L'incertezza, la precarietà, la paura del diverso fanno parte della nostra esistenza.

Per superare tutto questo serve a poco rinchiudersi, mettere paletti, escludere. Dobbiamo piuttosto rinnovare il patto di convivenza, quello di cui Terracini già parlava nel '47. Dobbiamo

guardare alla differenza come a una ricchezza, allo scambio come a una risorsa. Oggi l'Italia è più larga; è costituita da donne e gli uomini nati in Italia e da coloro che vengono da altri paesi. Tutti assieme costituiscono la nostra grande opportunità. Tutti queste donne e questi uomini sono portatori di diritti inviolabili.

La nostra Costituzione è chiara su questo. E' una carta la nostra, molto precisa. I diritti inviolabili valgono per tutti, e vengono elencati uno per uno. C'è il diritto alla libera circolazione, quello alle riunioni pacifiche, a professare la propria fede religiosa, alla libera manifestazione del proprio pensiero, e a non essere sottoposti a misure di sicurezza se non con determinate garanzie. Tutti hanno diritto a studiare, a un lavoro, a educare i propri figli, a organizzarsi in sindacati, dice ancora la nostra carta dei diritti. Una carta dei diritti moderna, culturalmente avanzata. Una carta che riconosce diritti, libertà, uguaglianza, dicevamo. E che richiede adempimento di doveri. Da parte di tutti.

Per un patto di convivenza civile non abbiamo bisogno di altro. Non c'è bisogno di una nuova Costituzione o di regole specifiche per gli immigrati. Chiunque viva in Italia deve inderogabilmente accettarne il patto di convivenza. E alla base di questo patto c'è, oggi come nel 1947, la Costituzione. Per una convivenza che sia rispettosa delle pari dignità, dei diritti fondamentali d'ogni persona, e dei doveri inderogabili verso l'altro e verso l'intera collettività.

Per questo vogliamo e dobbiamo promuovere e rilanciare la Costituzione, la diffondiamo fra le persone immigrate e fra chi, italiano di nascita, ancora non la conosca bene. Dobbiamo parlarne nei posti di lavoro, nelle scuole, nei pubblici uffici, perché diventi, assieme alla lingua italiana un fattore di integrazione sociale e di contaminazione culturale. Dobbiamo, chi vive in Italia da tempo e chi ci è appena arrivato, tornare a discutere dei principi fondamentali della nostra democrazia.

La Costituzione non solo deve essere rispettata da tutti ma è di tutti e per tutti coloro che vivono in Italia. Un patto basato sul riconoscimento delle differenze e rispetto dei doveri del vivere in comune. Sulla base di questi due principi noi dobbiamo, sul territorio, nelle comunità locali, nei municipi come nei quartieri, provare a costruire la convivenza di tutti e di tutte. Per costruire l'Italia e gli italiani di domani: che siano nati in Italia o che siano nati fuori dall'Italia.

**Paolo Ferrero**  
*Ministro della Solidarietà Sociale*

## COSTITUZIONE E CONVIVENZA

### rinnovare il patto di convivenza per rafforzare la democrazia.

Siamo, sempre più, cittadini e cittadine di comunità plurali, in cui nazionalità, lingue, culture, religioni diverse convivono generando mutamenti profondi. L'immigrazione è una sfida per la nostra democrazia: c'è il rischio che una rappresentazione distorta del fenomeno induca nella società atteggiamenti di chiusura, paura e diffidenza; e c'è al contrario la possibilità che l'immigrazione sia occasione per affermare una nuova cultura della convivenza, proprio a partire dalla realtà e dai problemi concreti che pone.

Nonostante l'esperienza quotidiana di milioni di persone abbia ormai contribuito a modificare positivamente le relazioni tra italiani e stranieri, è ancora prevalente nell'opinione pubblica una rappresentazione negativa della presenza degli immigrati nel nostro Paese, e questo favorisce processi di discriminazione e di marginalità sociale che è necessario contrastare con determinazione.

Serve un nuovo patto sociale fondato sull'equilibrio fra diritti e doveri di ciascuno, fra libertà individuali e responsabilità collettive. Servono strumenti di inclusione per garantire a tutti uguali diritti e dignità. Soprattutto, è necessario favorire la conoscenza reciproca, l'incontro e lo scambio fra le culture intese in senso dinamico e non statico, immutabile, incentivando il protagonismo e la responsabilizzazione dei migranti nei processi di integrazione, a partire dalle giovani generazioni. Il progetto "Città aperte" si propone questi obiettivi ed individua nella Carta Costituzionale la bussola che può orientare il lavoro per realizzarli.

La nostra Costituzione è la base su cui si costruì il patto di convivenza civile che ha fatto crescere in Italia una solida democrazia, ricca di partecipazione popolare, pluralismo, cultura del bene comune. Quel patto deve essere rinsaldato e rinnovato di fronte alle modificazioni che attraversano la società, all'emergere di nuovi soggetti sociali, bisogni, diritti. Ma ancora una volta proprio nella lungimiranza e nell'equilibrio di quei principi costituzionali possiamo trovare le risposte che cerchiamo.

Per questo abbiamo voluto tradurre la Costituzione Italiana nelle 10 lingue più diffuse fra gli immigrati presenti in Italia. Intendiamo farne oggetto di una campagna di conoscenza e discussione pubblica, soprattutto fra i giovani italiani e stranieri. Promuovere nei Comuni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, nei quartieri occasioni di incontro e dialogo in cui cittadini di nazionalità diverse possano ragionare e dialogare sull'attualità di quei principi alla luce delle diverse culture di cui sono portatori.

Tutto questo, ne siamo certi, potrà favorire un processo di reciproca conoscenza e riconoscimento nelle nostre comunità locali, e darà un contributo concreto all'impegno collettivo e diffuso che è indispensabile mettere in campo se vogliamo affermare una nuova cultura della convivenza nella società plurale.

Roma, 25 maggio 2007

**Paolo Beni**  
*Presidente ARCI*

Ma veramente gli italiani conoscono a fondo i principi della Costituzione? E' una domanda che viene posta spesso e che associata quasi sempre ad una risposta al negativo, si unisce al richiamo pressante di una maggiore attenzione verso l'educazione civica, specie rivolta ai giovani.

Avere consapevolezza dei fondamenti del nostro Stato, delle idee che ne ispirano le regole, delle indicazioni giuridiche che sono alla base dell'attività del legislatore, dovrebbe essere impegno consapevole di ogni cittadino. Ma sappiamo che non è così, inutile nascondercelo. Per questo deve essere vista con estremo favore l'iniziativa che l'Arci vara attraverso il progetto <Città aperte> con la traduzione in dieci lingue del testo costituzionale.

In una società sempre trasformata culturalmente e demograficamente multiculturale, dove in alcuni casi i nuovi cittadini vivono in Italia da pochi anni, l'approccio alla costituzione può essere occasione di approfondimento del Paese aiutandoli e aiutandoci a capire e attualizzare i diritti, ma anche i doveri di tutti noi. Un momento di riflessione, di presa di coscienza che l'iniziativa può contribuire ad estendere anche a chi cittadino italiano lo è per nascita, e come tale propenso a sottovalutare o a dare per scontato la confidenza con certe norme.

E maggiore sarà la consapevolezza e la condivisione, tanto più la coesione e la convivenza tra esponenti di uno stesso popolo saranno obiettivi meno ardui da raggiungere.

Siena, 28 maggio 2007

**Gabriello Mancini**  
*Presidente Fondazione  
Monte dei Paschi di Siena*

## PRINCIPI FONDAMENTALI

**Art. 1** L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

**Art. 2** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**Art. 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

**Art. 4** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

**Art. 5** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**Art. 6** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

**Art. 7** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

**Art. 8** Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

**Art. 9** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Art. 10** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

**Art. 11** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

**Art. 12** La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

### TITOLO I RAPPORTI CIVILI

**Art. 13** La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**Art. 14** Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

**Art. 15** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

**Art. 16** Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

**Art. 17** I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

**Art. 18** I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

**Art. 19** Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Art. 20** Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

**Art. 21** Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

**Art. 22** Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

**Art. 23** Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

**Art. 24** Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e

grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

**Art. 25** Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

**Art. 26** L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

**Art. 27** La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

**Art. 28** I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## TITOLO II

### RAPPORTI ETICO-SOCIALI

**Art. 29** La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**Art. 30** È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimo-

nio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

**Art. 31** La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

**Art. 32** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**Art. 33** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

**Art. 34** La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



### TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

**Art. 35** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

**Art. 36** Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

**Art. 37** La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

**Art. 38** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

**Art. 39** L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

**Art. 40** Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

**Art. 41** L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

**Art. 42** La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

**Art. 43** A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

**Art. 44** Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la rico-

stituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

**Art. 45** La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

**Art. 46** Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

**Art. 47** La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

#### TITOLO IV

### RAPPORTI POLITICI

**Art. 48** Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

**Art. 49** Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

**Art. 50** Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

**Art. 51** Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

**Art. 52** La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

**Art. 53** Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

**Art. 54** Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.